

## REGOLAMENTO (CEE) N. 887/89 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1989

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2178/88<sup>(3)</sup>, stabilisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che, con lettera 29 ottobre 1988, la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla convenzione del Mar Baltico, ha comunicato alle parti contraenti alcune raccomandazioni, adottate durante la sua quattordicesima sessione, per la modifica di tali misure tecniche;

considerando che la convenzione suddetta stabilisce che la Comunità è tenuta a mettere in atto tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico e dei Belt, fatta salva la procedura di opposizione prevista dall'articolo XI della convenzione stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

- 1. È vietato tenere a bordo pesci delle specie in appresso elencate, catturati nelle zone geografiche e nei periodi seguenti:

Specie	Zone geografiche	Periodo vietato
Passera pianuzza ( <i>Platichthys flesus</i> )	Sottodivisione 26	1° febbraio — 30 aprile
Passera pianuzza	Sottodivisioni 28 e 29 a sud di 59° 30' di latitudine nord	1° febbraio — 30 aprile
Passera pianuzza	Sottodivisione 32	1° febbraio — 30 giugno
Passera pianuzza femmina	Sottodivisione 22, tranne la zona geografica indicata nell'allegato II	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Sottodivisione 26	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare	Sottodivisioni 27, 28 e 29 a sud di 59° 30' di latitudine nord	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare femmina	Sottodivisione 22, tranne la zona geografica indicata nell'allegato II e sottodivisioni 24 e 25	1° febbraio — 30 aprile
Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )	Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26	1° giugno — 31 luglio
Rombo liscio ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	Sottodivisioni 22, 24, 25 e 26	1° giugno — 31 luglio

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 7.